

Il ruolo del Medico Competente nel post-pandemia



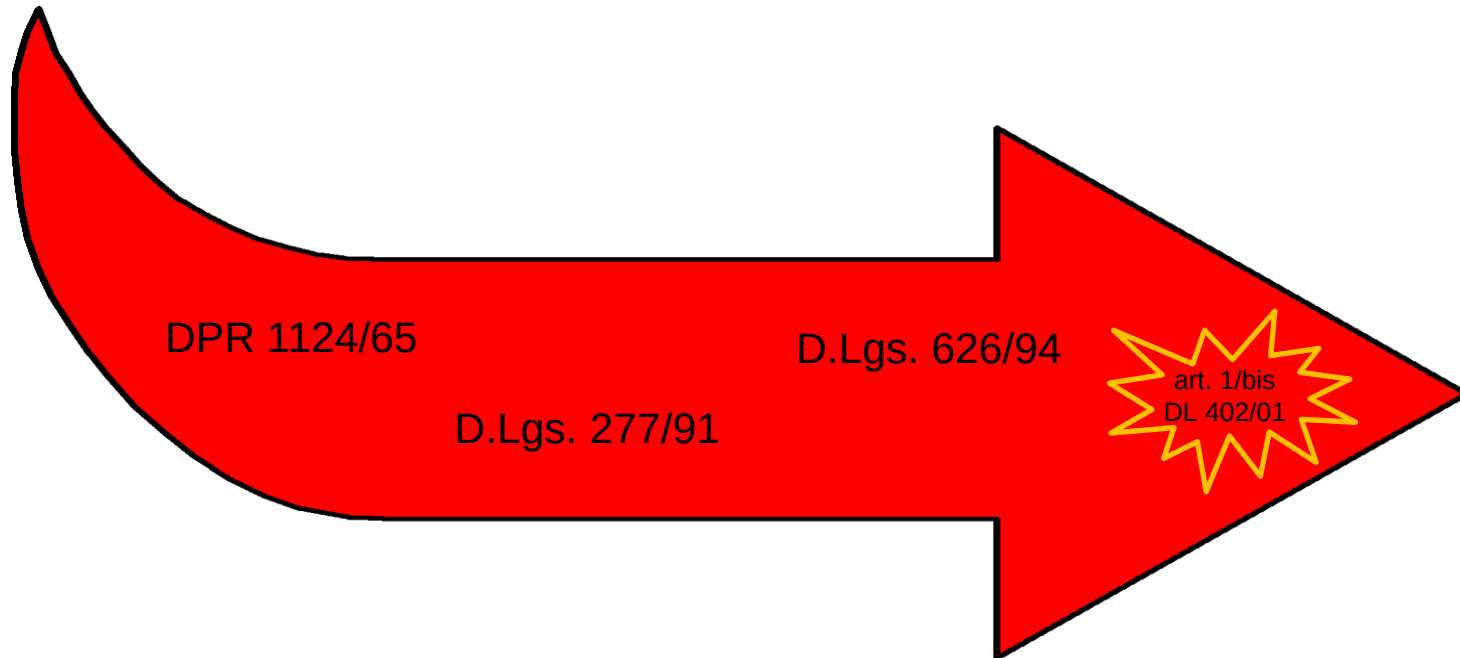
*Dott. Ernesto M. Ramistella – Medico del Lavoro Competente
Segretario Nazionale Area MC CoSiPS*

- DPR 303/56 (medico competente)
 - DPR 1124/65 (medico di fabbrica)
 - DL 277/91 (medico competente)
 - DL 626/94 (medico competente)
 - art. 1/bis (medici legali e igienisti)
- art. 38 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**



L'evoluzione del «Medico Competente»

DPR 303/56



Legge 300/1970

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro ('Statuto dei lavoratori')



Art. 5 - Accertamenti sanitari

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle **assenze per infermità** può essere effettuato soltanto attraverso i **servizi ispettivi degli istituti previdenziali** competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la **idoneità fisica del lavoratore** da parte di **enti pubblici** ed istituti specializzati di diritto pubblico.

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla **valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della **sorveglianza sanitaria**, alla predisposizione della attuazione delle misure per la **tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'**attività di formazione** e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di **primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute**, secondo i principi della responsabilità sociale.



Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

***specializzazione in medicina del lavoro** o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;*

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività. (...)

Rapporti del MC con il SSN ... ?



D.lgs. 81/08 - articolo 40

Rapporti del medico competente con il Servizio Sanitario Nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

Medico competente

durante e dopo la pandemia

.... durante la pandemia Covid-19 ...

- Sospensione delle attività istituzionali (*sorveglianza sanitaria*)
 - Contributo all'individuazione di «casi» positivi e del tracciamento dei contatti stretti in ambiente di lavoro
 - Esecuzione di test sierologici (?)
 - Vaccinazione del personale occupato (aziende sanitarie e ospedaliere, ma non solo)
 - Nulla-osta per il rientro al lavoro con conferma della negatività dell'ultimo tampone eseguito
 - Valutazione dell'idoneità alla mansione post-Covid con visita nei casi più rilevanti
-

Prorogata al 30 giugno la validità dei Protocolli anti Covid nei luoghi di lavoro

05/05/2022

A seguito della riunione tenutasi in data 4 maggio, i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico ; dell' INAIL e delle parti sociali, sono convenuti sulla decisione di prorogare al 30 giugno 2022 la validità del **Protocollo condiviso sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021**, che aveva aggiornato le precedenti versioni sottoscritte il 14 marzo e il 24 aprile 2020.



Ministero della Salute

Ordinanza 09 maggio 2022

**Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri».
(22A02978)**

(G.U. Serie Generale , n. 113 del 16 maggio 2022)



Medico competente dopo la pandemia

*... si ritorna al passato: mero esecutore di norme
giuridiche e/o disposizioni stabilite da altri ... ridotto in
sostanza a
'medico certificatore'
dell'idoneità alla mansione dei lavoratori dipendenti*

Perché ???

- La **Valutazione del Rischio** viene effettuata dagli ‘esperti tecnici’ (ingegneri, tecnici della prevenzione, RSPP etc.)
- La **Formazione** viene svolta dai ‘formatori qualificati’, in genere in forma societaria e/o con modalità on-line (talora anche per i corsi di addetti al Primo Soccorso)
- La **Consulenza** sulla normativa viene assolta dalle Società di Servizi, dai consulenti del lavoro o altri professionisti che assistono l’azienda

In questa situazione reale per il MC svolgere la funzione di «consulente globale» è assai arduo ...

Art.39. ***Svolgimento dell'attività di medico competente***

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

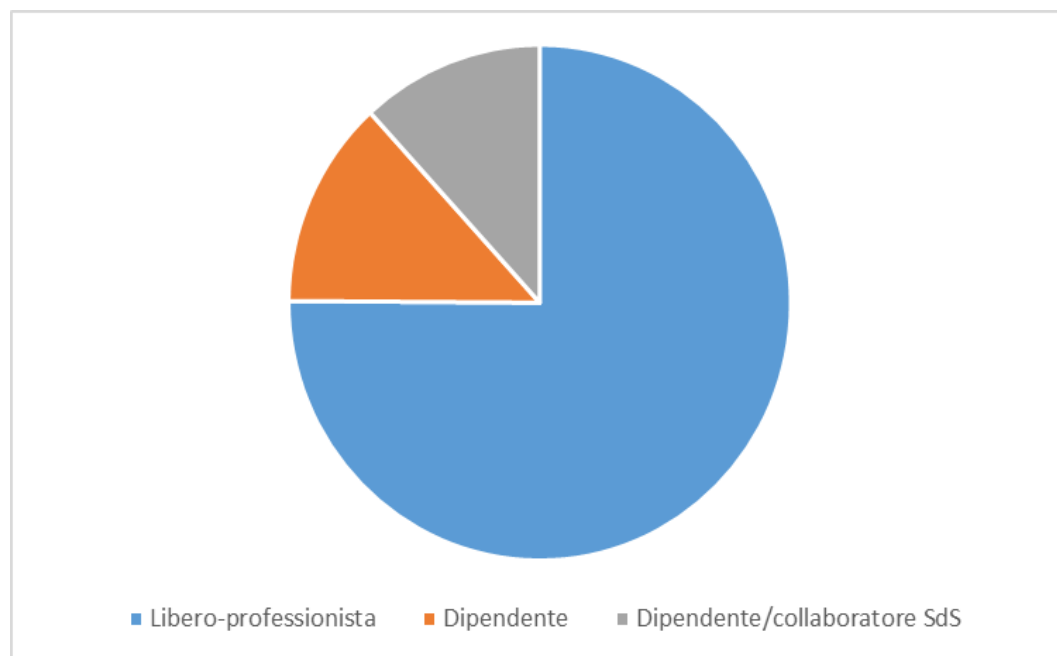
b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.



Modalità e rapporti di lavoro

Libero Professionista	75,1%
Dipendente del datore di lavoro	13,1%
Dipendente di società di servizi	1,6%
Collaboratore di società di servizi	10,2%



Medico competente *coordinatore* e *coordinato*

D.Lgs 81/08 art. 39 comma 6: «*Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento*»



10. Ai fini dell'attività di coordinamento, svolge la sua attività:

Come medico competente coordinatore o coordinato, a seconda dei casi	67,9%
Esclusivamente come medico competente coordinatore	17,0%
Esclusivamente come medico competente coordinato	15,1%

L'attuale articolo 39 del D.Lgs. 81/08

- dipendente del datore di lavoro: *subordinazione*
- collaboratore di società di servizi: *manovalanza*
- libero-professionista: *marginalizzazione* (estinzione ?)

MC ***dipendente*** del datore di lavoro:

- aziende sanitarie/ospedaliere pubbliche o private
- grandi aziende (in genere presso stabilimenti industriali)



MC *libero-professionista*

- decine di aziende di tutti i tipi



Paradosso della qualità: il MC che lavora meglio e con maggiore scrupolo viene *marginalizzato* o addirittura **escluso** dal mercato

Tariffario nazionale

L'esigenza di mantenere “tariffe di riferimento” per le prestazioni professionali del medico occupazionale è un atto di tutela della qualità delle prestazioni nonché garanzia del mantenimento di un livello professionale complessivo qualitativamente adeguato.



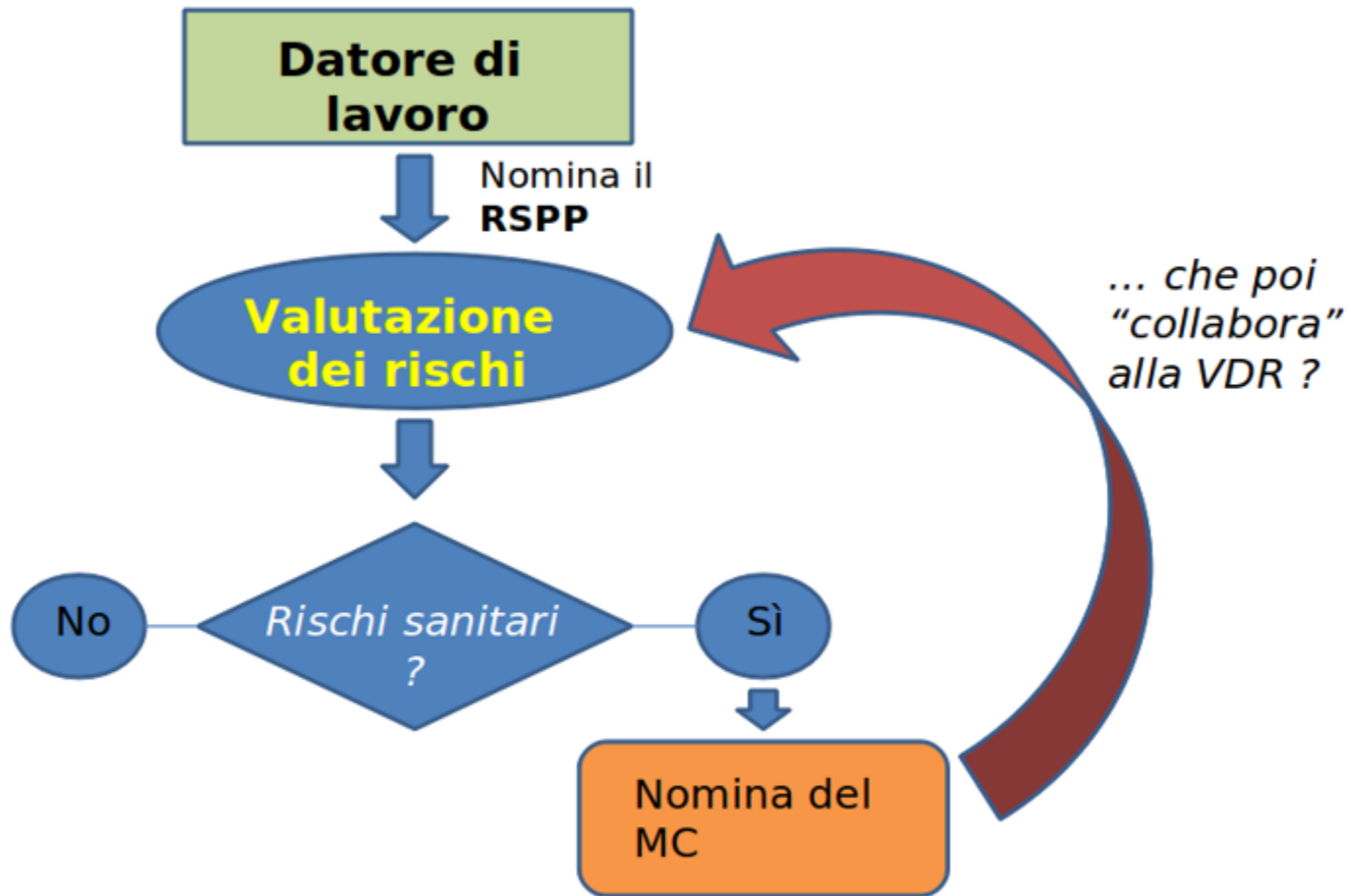
MC dipendente o **collaboratore** di una **struttura esterna** pubblica o **privata**, convenzionata con l'imprenditore: Società di Servizi





*Attualmente non è possibile
superare la “soggezione” del
rapporto economico diretto
con il datore di lavoro e le SdS*

La valutazione dei rischi secondo normativa





Il DVR viene redatto direttamente dal RSPP o da tecnici esterni all'azienda e solo successivamente inviato al MC «*per la firma*»



Formazione (art. 25)



*Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (...) all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori **per la parte di competenza** (...)*



*Collaborazione alla predisposizione del “**Primo soccorso**” in azienda*

I datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, **sentito il medico competente** ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di *primo soccorso e di assistenza medica di emergenza*, tenendo conto delle *altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni*, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

MC e Promozione della Salute



Implementazione costante dell'attività di
Promozione della Salute dei lavoratori
svolta dal Medico Competente

Nelle disposizioni sul
fascicolo sanitario elettronico

**il Medico Competente e la
sorveglianza sanitaria non
vengono citati**

(neanche incidentalmente).



Rapporto con gli OdV

- mancata uniformità di comportamenti a livello nazionale, regionale e addirittura delle singole ASL
- verifiche formali e documentali ma spesso non sostanziali



Necessità di
semplificazione della
legislazione, da adeguare
al contesto italiano
costituito in grande
maggioranza da piccole e
medie imprese



Come Area MC CoSiPS ci ripromettiamo di impegnarci su **proposte concrete**, quali:

- rapporti di lavoro e **contratto** (MC dipendenti o *collaboratori*)
- **equo compenso** e **tariffario** nazionale
- **gare al ribasso** e CONSIP
- **allegato 3B**
- **formazione** in azienda da parte MC
- **modifiche normative**





GRAZIE PER L'ATTENZIONE